

Comune di Pescia

(Provincia di Pistoia)

Regolamento del Piano e dei Criteri dei punti vendita di quotidiani e periodici

Approvato con Deliberazione Commissario Straordinario

n. 146 del 12 maggio 2004

<u>Capo I</u>	
<u>PRINCIPI GENERALI.....</u>	<u>4</u>
<u>Articolo 1 - (Finalità del Piano).....</u>	<u>4</u>
<u>Articolo 2 - (Sfera di applicazione del Piano).....</u>	<u>4</u>
<u>Articolo 3 - (Attività non sottoposte alle norme di Piano).....</u>	<u>4</u>
<u>Articolo 4 - (Tipologia dei punti di vendita di quotidiani e periodici).....</u>	<u>5</u>
<u>Capo II</u>	
<u>AUTORIZZAZIONE PER LA RIVENDITA DI QUOTIDIANI E PERIODICI</u>	
<u>PER PUNTI VENDITA</u>	<u>6</u>
<u>Articolo 6 - (Requisiti soggettivi per l'autorizzazione).....</u>	<u>6</u>
<u>Articolo 7 - (Chiusura temporanea di rivendite).....</u>	<u>6</u>
<u>Articolo 8 - (Procedura per la richiesta di autorizzazione).....</u>	<u>7</u>
<u>Articolo 9 - (Criteri per il rilascio dell'autorizzazione).....</u>	<u>7</u>
<u>Articolo 10 - (Pareri).....</u>	<u>8</u>
<u>Articolo 11 - (Procedura per il rilascio dell'autorizzazione).....</u>	<u>9</u>
<u>Articolo 12 - (Decadenza e revoca dell'autorizzazione).....</u>	<u>9</u>
<u>Articolo 13 - (Svolgimento dell'attività).....</u>	<u>10</u>
<u>Articolo 14 - (Cessazione e subingresso nella attività).....</u>	<u>10</u>
<u>Capo III</u>	
<u>LOCALIZZAZIONE DEI PUNTI DI VENDITA. PREVISIONI DI PIANO...11</u>	
<u>Articolo 15 - (Zonizzazione).....</u>	<u>11</u>
<u>Articolo 16 - (Quadro autorizzatorio).....</u>	<u>11</u>
<u>Montagna.....</u>	<u>11</u>
<u>Articolo 17 - (Autorizzazioni punti vendita esclusivi per zone di Piano).....</u>	<u>12</u>
<u>Articolo 18 - (Distanze minime).....</u>	<u>12</u>
<u>Articolo 19 - (Trasferimento all'interno della stessa zona di Piano).....</u>	<u>12</u>
<u>Articolo 20 - (Trasferimento di punto</u>	
<u>di vendita esclusivo in altra zona di Piano).....</u>	<u>13</u>
<u>Capo IV</u>	
<u>CRITERI PER I PUNTI VENDITA ESCLUSIVI.....</u>	<u>14</u>
<u>Articolo 21 - (Criteri per l'autorizzazione dei punti vendita non esclusivi).....</u>	<u>14</u>
<u>Capo V</u>	
<u>ALTRE DISPOSIZIONI.....</u>	<u>15</u>
<u>Articolo 22 - (Norma di rinvio).....</u>	<u>15</u>
<u>Articolo 23 - (Sanzioni).....</u>	<u>15</u>

CAPO I **PRINCIPI GENERALI**

Articolo 1 - (Finalità del Piano)

1. Il Piano, ai sensi del D.Lgs. 24 aprile 2001 n. 170 (indicato nel seguito come decreto), si propone di incrementare la diffusione della stampa attraverso una razionale espansione della rete di rivendite di quotidiani e periodici, assicurando un più razionale insediamento delle medesime in rapporto alla distribuzione territoriale della popolazione, una migliore produttività del servizio e un più facile accesso degli utenti ai punti di vendita.

Articolo 2 - (Sfera di applicazione del Piano)

1. Le presenti norme hanno validità per il rilascio di autorizzazioni amministrative alla rivendita di quotidiani e periodici su tutto il territorio comunale.

2. Il Piano ha validità quadriennale a decorrere dalla data della sua definitiva approvazione.

3. Il Piano può essere sottoposto a variazione anche prima della sua scadenza quadriennale, qualora si determinino situazioni normative di riferimento nuove, o condizioni diverse da quelle previste alla adozione del medesimo e che pregiudichino la funzionalità del servizio.

Articolo 3 - (Attività non sottoposte alle norme di Piano)

1. Non sono sottoposte all'obbligo dell'autorizzazione amministrativa comunale le seguenti attività:

- a) per la vendita nelle sedi di partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati o associazioni, di pertinenti pubblicazioni specializzate; per la vendita ambulante di quotidiani di partito, sindacali e religiosi, che ricorrano all'opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale o religiosa; per la vendita nelle sedi delle società editrici e delle loro redazioni distaccate dei giornali da esse editi;
- b) per la vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite nelle edicole;
- c) per la consegna, porta a porta, e per la vendita ambulante da parte degli editori, distributori ed edicolanti, nel qual caso, quando non si avvalgono di personale che sia alle proprie dipendenze, le prestazioni relative si considerano in ogni caso inerenti a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ai

sensi dell'articolo 49, terzo comma, lettera a), del DPR 29 settembre 1973, n. 597.

- d) per la vendita, anche a mezzo di distributori automatici, in alberghi e altri esercizi ricettivi, quando essa costituisca un servizio ai clienti. Tale attività è considerata come un servizio ai clienti se l'esercizio ricettivo ha una capacità di almeno 85 posti letto. Detto servizio può essere svolto con accordi di fornitura da parte del fornitore della zona.
- e) per la vendita effettuata all'interno di strutture pubbliche o private rivolta unicamente al pubblico che ha accesso a tali strutture, anche se è necessario comunque l'assenso del proprietario/gestore.

Articolo 4 - (Tipologia dei punti di vendita di quotidiani e periodici)

- a) Per *punti di vendita esclusivi* sono da intendersi quelli che, previsti nel piano comunale di localizzazione, sono tenuti alla vendita generale di quotidiani e periodici.
- b) Per *punti vendita non esclusivi* sono da intendersi gli esercizi individuati dal presente regolamento tra quelli elencati al comma 3 dell'articolo 2 del decreto che sono autorizzati alla vendita di quotidiani e/o periodici.
- c) *Punti vendita esclusivi* devono intendersi peraltro gli esercizi autorizzati, ai sensi dell'articolo 14 della Legge 7 agosto 1981 n. 416, alla vendita di quotidiani e periodici in aggiunta o meno di altre merci.
- d) *Punti vendita non esclusivi* devono intendersi anche gli esercizi che hanno effettuato la sperimentazione ai sensi dell'articolo 1 della Legge 13 aprile 1999 n. 108 e ai quali, su loro richiesta, è rilasciata l'autorizzazione per la vendita di soli quotidiani o di soli periodici ovvero di quotidiani e periodici.
- e) *Rivendite stagionali* (articolo 2 comma 2 del decreto) la cui attività di vendita viene svolta in un periodo limitato dell'anno (fino ad un massimo di sei mesi).

CAPO II

AUTORIZZAZIONE PER LA RIVENDITA DI QUOTIDIANI E PERIODICI PER PUNTI VENDITA

Articolo 5 (Oggetto dell'autorizzazione)

1. L'attività di rivendita di quotidiani e periodici non può essere esercitata senza la specifica autorizzazione di cui all' articolo 2 del decreto legislativo.
2. L'autorizzazione comunale è rilasciata dal Dirigente.
3. L'autorizzazione abilita all'esercizio dell'attività esclusivamente una determinata impresa, in una definita ed univocamente individuabile ubicazione.
4. E' previsto il rilascio dell'autorizzazione nei seguenti casi:
 - a) apertura di un nuovo punto di vendita;
 - b) trasferimento del punto di vendita.

Articolo 6 - (Requisiti soggettivi per l'autorizzazione)

1. Il richiedente l'autorizzazione per l'apertura di un punto vendita di quotidiani e periodici deve essere maggiorenne o minorenni emancipato, in possesso dei requisiti morali previsti dall'articolo 5 comma 2 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114.

Articolo 7 - (Chiusura temporanea di rivendite)

1. In caso di chiusura temporanea e ricorrente dei punti fissi di vendita o di impedimento temporaneo dei titolari di rivendite di posti fissi, questi devono affidare a titolari di altre autorizzazioni o ad altri soggetti, con priorità agli esercizi affini dello stesso bacino di utenza, la vendita, anche porta a porta, di quotidiani e periodici. Se non è adempiuto tale obbligo, le imprese editrici possono provvedere direttamente.
2. In tale caso di chiusura, il titolare interessato, deve comunicare al Comune:
 - a) i motivi di comprovato impedimento per malattia o infortunio ad esercitare l'attività
 - b) il periodo per il quale affida ad altri la distribuzione, nonché le generalità del soggetto al quale trasferisce momentaneamente l'attività.

3. Il periodo di affidamento della distribuzione a terzi per chiusura temporanea e ricorrente della rivendita, di norma non può essere superiore ai 6 mesi nel corso dello stesso anno solare. Nei casi di comprovata necessità, ovvero di persistenza delle cause che hanno giustificato l'affidamento ad altri dell'attività di rivendita, il titolare può richiedere la proroga del periodo di cui al comma precedente per un massimo di 12 mesi.

Articolo 8 - (Procedura per la richiesta di autorizzazione)

1. Le domande di autorizzazione per l'apertura ed il trasferimento di un punto vendita, vanno indirizzate al Comune e devono essere presentate, preferibilmente, secondo la modulistica predisposta dal Comune. In ogni caso devono essere corredate dei seguenti documenti ed indicazioni:
 - a) Planimetria debitamente quotata, in scala adeguata (preferibilmente 1:100 o 1:200) con evidenziata la superficie di vendita destinata a quotidiani e periodici e quella destinata a magazzini, servizi, uffici;
 - b) dichiarazione relativa al possesso dei requisiti morali di cui all'articolo 5 comma 2 del D.Lgs. 114/98;
 - c) dichiarazione relativa al rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, dei regolamenti edilizi e delle norme urbanistiche nonché quelle relative alle destinazioni d'uso. In particolare, in relazione a quest'ultimo requisito deve essere indicato il numero della concessione o del condono edilizio;
 - d) alla domanda di autorizzazione per l'esercizio di punto vendita non esclusivo dovrà essere allegata la dichiarazione di ottemperanza alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d-bis), numeri 4), 5), 6) e 7) della Legge 13 aprile 1999 n. 108;
 - e) solo nel caso di nuove aperture, planimetria in scala adeguata (preferibilmente 1:500) indicante gli spazi destinati a parcheggio, distinti tra quelli di relazione e quelli stanziali nel rispetto dei parametri previsti dalle norme urbanistiche del Comune;
 - f) solo nel caso di nuove aperture estratto del foglio di mappa catastale con indicata l'esatta ubicazione.
2. Le domande presentate a mezzo posta debbono essere inoltrate tramite raccomandata. In tal caso per la data di presentazione si intende quella della spedizione della raccomandata in questione.
3. Nel caso che l'attività di rivendita venga svolta su suolo pubblico, il rilascio della relativa autorizzazione è contestuale al rilascio della concessione edilizia.

Articolo 9 - (Criteri per il rilascio dell'autorizzazione)

1. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla osservanza dei criteri e delle norme stabilite nel presente Piano, ed al rispetto, oltreché delle leggi vigenti in materia, dei regolamenti comunali di Polizia Urbana, Annonaria, Igienico-sanitaria e delle norme relative alla destinazione d'uso degli edifici e delle aree previste dagli strumenti urbanistici.
2. Ai fini del rilascio di nuove autorizzazioni sia per i punti vendita esclusivi che non esclusivi, il Dirigente provvede all'emanazione di un Bando pubblico.
3. Nel caso di concorrenza di domande di trasferimento di punti vendita esistenti e domande di apertura di nuovi punti vendita inerenti la stessa zona di piano, sarà data priorità ai soggetti che intendono trasferire l'esercizio.
4. Possono essere autorizzate all'esercizio di un punto vendita non esclusivo:
 - a) le rivendite di generi di monopolio;
 - b) le rivendite di carburanti e di oli minerali con il limite minimo di superficie pari a metri quadrati 1.500;
 - c) i bar, inclusi gli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime, ed esclusi altri punti di ristoro, ristoranti, rosticcerie e trattorie;
 - d) le strutture di vendita come definite dall'articolo 4, comma 1, lettere e), f) e g), del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, con un limite minimo di superficie di vendita pari a metri quadrati 700;
 - e) gli esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati, con un limite minimo di superficie di metri quadrati 120;
 - f) gli esercizi a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento alla vendita delle riviste di identica specializzazione.
5. Per gli esercizi che hanno effettuato la sperimentazione ai sensi dell'articolo 1 della Legge 13 aprile 1999, n. 108, l'autorizzazione di cui al comma 2 é rilasciata di diritto.

Articolo 10 - (Pareri)

1. Ai fini dell'emanazione del Bando, e per i provvedimenti di interesse generale che riguardano le rivendite di quotidiani e periodici, l'Amministrazione consulta le Associazioni più rappresentative a livello nazionale degli editori e dei distributori nonché le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale dei rivenditori.
2. Il parere è richiesto in forma scritta a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, o fax o e-mail.

3. Le organizzazioni suddette devono pronunciarsi entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del Dirigente. Trascorso tale termine, si intende che il parere è favorevole. Il parere non ha carattere vincolante.

4. Per l'approvazione od il rinnovo del Piano di Localizzazione dei punti vendita esclusivi, dei criteri per il rilascio di autorizzazione dei punti vendita non esclusivi, il Comune consulta le Associazioni e le Organizzazioni di cui al precedente punto 1, attraverso un incontro di illustrazione dei contenuti, assegnando un termine di non oltre 30 giorni per la presentazione di eventuali osservazioni in forma scritta.

Articolo 11 - (Procedura per il rilascio dell'autorizzazione)

1. L'autorizzazione amministrativa è rilasciata dal Dirigente in base al presente Piano.

2. L'Amministrazione comunale, salvo i casi di interruzione del termine, è tenuta a procedere sulla domanda di autorizzazione entro il termine di 30 giorni.

3. Qualora l'istanza di autorizzazione risulti incompleta, e il richiedente, a seguito della comunicazione di integrazione della domanda inoltrata, non presenti la documentazione mancante entro 30 giorni, la domanda stessa viene archiviata.

4. Per quanto riguarda i punti vendita esclusivi l'autorizzazione è rilasciata nel rispetto delle prescrizioni contenute nel Piano di localizzazione, all'interno delle disponibilità previste dal presente Regolamento.

5. Mentre per i punti vendita non esclusivi l'autorizzazione è rilasciata nel rispetto dei criteri, sempre all'interno delle disponibilità previste dal presente Regolamento.

Articolo 12 - (Decadenza e revoca dell'autorizzazione)

1. L'autorizzazione decade o viene revocata dal Dirigente nei seguenti casi:

- a) nel caso in cui l'esercizio non venga attivato entro 12 mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di forza maggiore;
- b) nel caso di sospensione dell'attività per un periodo superiore ai 12 mesi salvo proroga in caso di forza maggiore;
- c) nel caso in cui il titolare dell'attività perda i requisiti morali di cui all'articolo 5, comma 2, del D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 114;
- d) qualora il titolare non ottemperi, nel caso di affidamento in gestione temporanea, alle prescrizioni di cui all'articolo 7 del presente regolamento;

- e) nel caso in cui il titolare trasferisca la rivendita in altra zona di Piano, senza la preventiva autorizzazione.

Articolo 13 - (Svolgimento dell'attività)

1. Le rivendite di quotidiani e periodici autorizzate possono curare il recapito a domicilio a clienti che ne facciano richiesta.
2. I soggetti autorizzati alla vendita di quotidiani e periodici, sono tenuti ad assicurare parità di trattamento tra le diverse testate.

Articolo 14 - (Cessazione e subingresso nella attività)

1. La cessazione dell'attività, il trasferimento della gestione o della proprietà per atto fra vivi o per causa di morte di una rivendita sono soggetti alla sola comunicazione al Comune, preferibilmente redatta secondo la modulistica predisposta dal Comune stesso.
2. La comunicazione di subingresso è presentata, a pena di decadenza, entro un anno dalla morte del titolare od entro 60 giorni dall'atto di trasferimento della gestione o della titolarità dell'esercizio.
3. In caso di morte del titolare la comunicazione è effettuata dall'erede o dagli eredi che abbiano nominato, con la maggioranza indicata dall'articolo 1105 del codice civile, un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con i terzi, ovvero abbiano costituito una società, sempre che abbiano i requisiti di cui all'articolo 5 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114.
4. La titolarità dell'autorizzazione di un punto vendita non esclusivo, considerato il legame funzionale con l'attività già esistente, non può essere ceduta se non unitamente alla titolarità dell'attività primaria o prevalente. E' invece consentito l'affidamento in gestione del punto vendita non esclusivo, anche separatamente dall'attività primaria o prevalente, semprechè l'attività si svolga negli stessi locali.

CAPO III
LOCALIZZAZIONE DEI PUNTI DI VENDITA.
PREVISIONI DI PIANO

Articolo 15 – (Zonizzazione)

1. Il territorio comunale è suddiviso nelle seguenti zone, come risulta dalla cartografia allegata:

ZONE DI PIANO	
1	Montagna
2	Pescia Capoluogo, Alberghi, Castellare e Ponte all'Abate
3	Centro Storico Collodi
4	Centro Storico Piazza Mazzini
5	Centro Storico Duomo
6	Collodi e Area Floricola-Veneri

Articolo 16 – (Quadro autorizzatorio)

1. La disponibilità di punti vendita esclusivi è determinata dalla sottrazione delle rivendite esistenti dal fabbisogno teorico. La possibilità di autorizzazione di punti vendita non esclusivi è indicata nella tabella seguente denominata in seguito "Quadro autorizzatorio" che, alla data di approvazione del presente regolamento, risulta quello di cui al punto 2 del presente articolo.

2. 2. Quadro autorizzatorio

	ZONE DI PIANO	Fabbisogno teorico	Rivendite esistenti	Disponibilità Punti vendita esclusivi	Possibilità di autorizzazione di punti vendita non esclusivi
1	<i>Montagna</i>	1,3	2	-0,7	2
2	<i>Pescia Capoluogo, Alberghi, Castellare e Ponte all'Abate</i>	7,2	4 + 1n.e.	2,2	3
3	<i>Centro Storico Collodi</i>	1,2	1	0,2	
4	<i>Centro Storico Piazza Mazzini</i>	1,5	3	-1,5	
5	<i>Centro Storico Duomo</i>	0,9	2	-1,1	
6	<i>Collodi e Area Floricola-Veneri</i>	2,6	1	1,6	1
	TOTALE	14,6	14	0,6	6

Articolo 17 - (Autorizzazioni punti vendita esclusivi per zone di Piano)

1. Il numero complessivo di punti vendita esclusivi è determinato in 13. E' pertanto possibile rilasciare nuove autorizzazioni solo in caso di cessazione definitiva di punti vendita esistenti.
2. La cessazione definitiva di punto vendita esistente determina comunque la possibilità di nuove autorizzazioni solo nelle zone che hanno disponibilità.
3. La disponibilità è determinata dal "Quadro autorizzatorio" di cui all'articolo 16 del presente regolamento.

Articolo 18 - (Distanze minime)

1. Nel rilascio di autorizzazioni per nuove rivendite, esclusive e non esclusive, o per il trasferimento di esercizi esistenti, si deve osservare una distanza minima fra la nuova rivendita o la nuova ubicazione e le rivendite esistenti pari, per ciascuna zona a
zona 1 m. 700
zona 2 m. 450
zona 3 m. 450
zona 4 m. 450
zona 5 m. 450
zona 6 m. 900
2. In deroga a quanto previsto dal punto 1 del presente articolo, nella zona 2 per gli esercizi elencati al comma 3 dell'articolo 2 del decreto di cui alla lettera b): 900 metri e per quelli di cui alla lettera d): 300 metri.
3. Il criterio di computo della distanza è quello della effettiva percorrenza stradale per aree pubbliche, seguendo il percorso pedonale più breve nel rispetto del Codice della Strada.

Articolo 19 - (Trasferimento all'interno della stessa zona di Piano)

1. Il trasferimento di un punto di vendita esclusivo e non esclusivo all'interno della stessa zona di Piano è soggetto a preventiva comunicazione al Comune e potrà essere effettuato decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.
2. Il trasferimento deve essere compiuto nel rispetto delle disposizioni delle presenti norme.

3. I trasferimenti in diversa ubicazione delle rivendite esistenti all'interno della stessa zona, possono essere effettuati a condizione che le distanze tra la nuova localizzazione e i punti vendita esistenti non siano inferiori a quelle minime previste per le singole zone nel precedente articolo 18, salvo che con il trasferimento non si aumenti la distanza originaria.

4. Nei casi di trasferimento temporaneo per comprovate cause di forza maggiore non si applicano le distanze di cui all'articolo 18.

5. Comunque il trasferimento di sede del punto vendita non esclusivo è condizionato al contestuale trasferimento di sede dell'attività primaria o prevalente.

Articolo 20 - (Trasferimento di punto di vendita esclusivo in altra zona di Piano)

1. Il trasferimento di un punto di vendita esclusivo in altra zona di Piano è soggetto alla preventiva autorizzazione amministrativa, e può avvenire solo a condizione di non determinare nella zona di destinazione un numero di punti vendita esclusivi superiore al fabbisogno individuato nella relativa colonna del "Quadro autorizzatorio" di cui all'articolo 16 del presente Regolamento, arrotondando il valore all'unità superiore se il primo decimale è maggiore di 5.

2. Il trasferimento deve essere effettuato nel rispetto delle disposizioni delle presenti norme, ed in particolare di quelle di cui all'articolo 18.

3. Nei casi di trasferimento temporaneo per comprovate cause di forza maggiore non si applicano le distanze di cui all'articolo 18.

4. Il trasferimento di sede del punto vendita non esclusivo è condizionato al contestuale trasferimento di sede dell'attività primaria o prevalente. In questo caso non si applicano le distanze di cui al precedente articolo 18.

CAPO IV

CRITERI PER I PUNTI VENDITA ESCLUSIVI

Articolo 21 - (Criteri per l'autorizzazione dei punti vendita non esclusivi)

1. Nel periodo di validità del Piano è possibile rilasciare autorizzazioni per punti vendita non esclusivi come indicato nella relativa colonna del "Quadro autorizzatorio" di cui all'articolo 16 del presente Regolamento e nel rispetto delle disposizioni delle presenti norme, ed in particolare di quelle di cui all'articolo 18, con le seguenti modalità:

- **zona 1** rilascio di autorizzazioni di tipo stagionale con localizzazione prioritaria nelle frazioni di Castelvecchio, San Quirico, Sorana, fra gli esercizi elencati al punto 4 dell'articolo 9 del presente regolamento associati alla lettera c) bar....
- **zona 2** possibilità di autorizzare punti vendita non esclusivi fra gli esercizi elencati al punto 4 dell'articolo 9 del presente regolamento associati alla lettera a) rivendite di generi di monopolio b) rivendite di carburanti e di oli minerali... d) strutture di vendita come definite dall'art 4, comma 1 lettere e), f) e g) del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114, con un limite minimo di superficie di vendita pari a mq 700.
- **zona 6** possibilità di autorizzare punti vendita non esclusivi fra gli esercizi elencati al punto 4 dell'art 9 del presente regolamento associati alla lettera b) rivendite di carburanti e di oli minerali....

2. Il rilascio delle autorizzazioni relative a punti vendita non esclusivi fra gli esercizi associati alle lettere e) ed f) di cui al punto 4 dell'articolo 9 del presente regolamento, non è sottoposto a limitazioni legate al quadro autorizzatorio di cui al precedente articolo 16 ed è escluso dal bando pubblico.

CAPO V **ALTRE DISPOSIZIONI**

Articolo 22 - (Norma di rinvio)

1. Per quanto non previsto dalla presente normativa valgono le disposizioni di legge in vigore e gli accordi, nonché le disposizioni degli altri Piani e regolamenti comunali vigenti, ed in particolare del piano di adeguamento e sviluppo della rete distributiva, dello strumento urbanistico, delle norme di Polizia Urbana.

Articolo 23 - (Sanzioni)

1. Alle rivendite di quotidiani e periodici vengono applicate per quanto compatibile le sanzioni amministrative previste dall'articolo 22 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114.

2. Nel caso di violazione a quanto previsto dall'articolo 22 comma 2 del presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.